




# Città di Seregno



**A Tiziano Mariani**  
consigliere comunale

indirizzo pec

**OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MARIANI PROT. N. 0049478/12.09.2018, "GARA A DOPPIO OGGETTO GELSIA AMBIENTE SRL - PROCEDURA RISTRETTA PER LA SCELTA DI UN SOCIO PRIVATO - IMPORTO € 75.162.079,00".-**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

La risposta ha richiesto una preventiva scrupolosa ricostruzione della vicenda che ha coinvolto anche un organo esterno. Il Segretario Generale ha valutato l'argomento insieme al dirigente competente ed ha chiesto all'Avvocato Piscopo del Comune di Seregno di predisporre l'allegato documento. Nella articolata risposta si descrivono preliminarmente il sistema delle Aziende Partecipate dal Comune, la cronistoria della gara in questione, la definizione di gara a doppio oggetto, le competenze della Centrale unica di Committenza, per poi argomentare conclusivamente in merito alla domanda.

Si rimanda quindi alla completa lettura del documento che si allega.

Una sintesi estrema delle conclusioni contenute nella risposta è la seguente:

- risulta che la procedura pubblica ha formalmente rispecchiato tutti i desiderata dei Consigli Comunali intervenuti nella procedura stessa, Seregno incluso;
- non essendovi evidenze di presunte illegittimità dell'operato della CUC, non si ravvisano le condizioni per segnalare alcunché;
- in ogni caso la Prefettura di Monza, la Procura di Monza e l'ANAC sono informate sull'argomento in quanto incluse nella corrispondenza successivamente intercorsa.

Distinti saluti.

Seregno, 18 dicembre 2018

**Luigi Pelletti**  
Vice Sindaco ed Assessore con delega  
alla Smart city, Politiche ambientali ed  
Innovazione digitale

All.: c.s.-



**Alberto Rossi**  
Sindaco



Comune di Seregno  
Avvocatura Comunale

COMUNE DI SEREGNO

0067676/18 18/12/2018



PARTENZA - 05 - 0

Al Signor Segretario Comunale  
Al Signor Sindaco Alberto Rossi  
Al Vice Sindaco Luigi Pelletti  
All'Assessore Giuseppe Borgonovo  
Al Signor Dirigente LL.PP.

**Argomento: Interrogazione Consiglieri Tiziano Mariani del 12 settembre 2018 prot. 49478/18**

Con nota di protocollo 49478/18 del 12 settembre 2018 il Consigliere Tiziano Mariani ha presentato nota avente ad oggetto : Interrogazione - Gara a doppio oggetto Gelsia Ambiente SRL - procedura ristretta per la scelta di un socio privato - Importo €75.162.079,00, in cui interroga il Sindaco se "a riguardo non si riscontrino possibili gravi vizi di legittimità in virtù dei quali in via cautelativa ed accertativa inviare con urgenza un esposto contenente la documentazione completa della gara in oggetto alle autorità competenti, segnatamente all'attenzione della Procura della Repubblica, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Corte dei Conti, unitamente all'interrogazione ed al verbale completo del presente Consiglio Comunale".

Nelle premesse il Consigliere Tiziano Mariani, a seguito di accesso agli atti, sostiene che un'approfondita disamina dei documenti relativi alla gara in oggetto avrebbe evidenziato evidenti vizi di legittimità per la gara svolta dalla Centrale Unica di Committenza di Monza.

E' stato richiesto da parte del Segretario Comunale allo scrivente una valutazione delle questione ripercorrendo in primo luogo la scansione temporale che ha interessato la vicenda.

## **I. PARTECIPAZIONI AZIONARIE NELLE SOCIETA' PUBBLICHE DEL COMUNE DI SEREGNO.**

Il Comune di Seregno è socio di maggioranza della società per azioni Ambiente Energia Brianza (nel seguito, in acronimo, AEB), con sede in Seregno, via Palestro, 33, con un capitale sociale, interamente versato, pari a euro 84.192.200,00, diviso in n. 841.922 azioni del valore nominale di euro 100,00 cadauna, detenendo il 71,400% del predetto capitale sociale (n. 601.132 azioni).



La compagine sociale del gruppo AEB è così composta:

Comune di Seregno	71,400 %
Comune di Limbiate	5,402 %
Comune di Seveso	4,430 %
Comune di Trezzo sull'Adda	3,655 %
Comune di Giussano	3,273 %
Comune di Meda	2,977 %
Comune di Varedo	2,626 %
Comune di Sovico	2,082 %
Comune di Muggiò	1,911 %
Comune di Bovisio Masciago	1,429 %
Comune di Cabiате	0,493 %
Comune di Biassono	0,191 %
Comune di Verano Brianza	0,042 %
Comune di Carate Brianza	0,033 %
Comune di Besana in Brianza	0,018 %
Comune di Cesate	0,009 %
Comune di Albiate	0,001 %
Comune di Brioscو	0,001 %
Comune di Cogliate	0,001 %
Comune di Misinto	0,001 %
Comune di Rovello Porro	0,001 %
Comune di Triuggio	0,001 %
Comune di Veduggio con Colzano	0,001 %
Comune di Renate	0,001 %
Azioni Proprie	0,111%

AEB S.p.A è a capo di un gruppo societario (Gruppo AEB-Gelsia) operante nell'ambito dei servizi pubblici locali, composto:

- Gelsia S.r.l. della quale detiene il 77,111% del capitale sociale;
- RetiPiù S.r.l. della quale detiene il 58,862% del capitale sociale.

GELSIA S.r.l. è controllata con le seguenti quote:

AEB S.p.A.	77,111 %
GSD S.p.A.	4,084 %
ASSP S.p.A.	3,435 %
Comune di Lissone	0,142 %



Comune di Cesano Maderno	3,733 %
Comune di Bovisio Masciago	0,468 %
Comune di Varedo	0,440 %
Comune di Ceriano Laghetto	0,208 %
Comune di Nova Milanese	0,205 %
Comune di Biassono	0,105 %
Comune di Macherio	0,069 %

e detiene le seguenti quote:

- il 19,023% del capitale sociale di RetiPiù,
- il 100 % di Gelsia Ambiente S.r.l. fino al 2017.

Gelsia Ambiente S.r.l., con sede in Desio, (controllata -fino al 2017- come sopra detto al 100% da Gelsia S.r.l.) ha per oggetto sociale ai sensi del comma 1 dello Statuto *La gestione degli impianti e dei servizi di igiene ambientale, sia nella forma complessiva sia in quella di coordinamento delle esternalizzazioni... (omissis).*

Di fatto la quota di partecipazione del Comune di Seregno in AEB può così riassumersi ( come da allegato alla delibera 1/2017 del Commissario):

SOCIETA' PARTECIPATA	Partecipazione detenuta	Quota di capitale sociale detenuta (euro Interi)	Quota di patrimonio netto detenuta (euro Interi)
AEB SPA	71,400	60.113.200	108.246,320

## II. Cronistoria della Gara Doppio Oggetto per Gelsia Ambiente S.r.l..

Con deliberazione n. 24 del 31/03/2015, il Consiglio Comunale di Seregno in unione agli altri comuni che compongono la compagine sociale, individuava in via definitiva «*il modello organizzativo per la gestione del servizio di igiene urbana del Comune nella società a capitale misto pubblico privato*», con le sintetiche linee guida:

- 1) attribuzione a Gelsia Ambiente S.r.l. del compito di espletare la gara per la scelta del socio privato e affidamento alla stessa del servizio di igiene urbana;
- 2) suddivisione della gara a doppio oggetto in n. 2 lotti, con possibilità di concorrere per uno o per entrambi;



- 3) natura operativa del/i socio/i privato/i che sottoscriverà/sotscriverranno una quota di minoranza pari al 7% per il primo lotto e al 3% per il secondo lotto;
- 4) affidamento da parte del Comune dei servizi di igiene urbana e smaltimento in forma immediata e opzionale secondo il quadro sinottico contenuto nel Capitolato Speciale Prestazionale (allegato A alla convenzione) sospensivamente condizionata all'aggiudicazione della gara a doppio oggetto;
- 5) cessazione della partecipazione del/i socio/i privato/i alla scadenza dell'affidamento, senza alcuna possibilità di proroga o rinnovo;
- 6) esecuzione diretta da parte del/i socio/i privato/i con la propria organizzazione d'impresa dell'attività operativa riconducibile, quanto al lotto n. 1, al trattamento della frazione secca residua CER 200301 proveniente dalla raccolta dei territori dei Comuni aderenti e, quanto al lotto n. 2, al trasporto presso gli impianti di destino delle frazioni differenziate e non provenienti da alcune piattaforme ecologiche e dai centri di raccolta dei Comuni aderenti;
- 7) mantenimento in capo al Comune dei poteri di controllo previsti per legge sull'attività operativa e sulle modalità di erogazione del servizio affidato;
- 8) facoltà del Comune di determinare, conformemente agli atti di gara, l'estensione e la portata del servizio nel proprio territorio;

Gelsia Ambiente S.r.l. provvedeva, a indire apposita procedura aperta secondo lo schema della gara a doppio oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in stretta aderenza alle linee guida approvate con la predetta deliberazione n. 24 del 31/03/2015 e di tutte le deliberazioni degli altri comuni: il tutto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 71 del 19/06/2015 (di seguito, "Bando di gara");

A seguito di ciò venivano incardinati i seguenti ricorsi avanti al Tar di Milano :

- Società Luigi Frigerio S.r.l. - R.G. n. 1628/15
- A2A Ambiente S.p.A. e AMSA S.p.A. - R.G. n. 1695/15
- San Germano S.r.l. - R.G. n. 1800/15

avverso il Bando di gara, nonché contro la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31 marzo 2015 e delle delibere di tutti gli altri



comuni, contestando che il Bando stesso avrebbe determinato in modo non corretto la quota di capitale sociale e le corrispondenti prestazioni operative affidate al socio privato, illegittimamente limitandole ai soli servizi di trattamento e di trasporto dei rifiuti e non anche ad altre fasi del servizio di igiene urbana rimaste in capo a Gelsia Ambiente S.r.l..

Il Tar, sulle istanze cautelari emetteva le ordinanze di accoglimento nn. 1195, 1196 e 1197, depositate in data 18 settembre 2015, con le quali accoglieva a domanda cautelare contenuta nei ricorsi predetti, sospendendo gli atti impugnati, fissando per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 21 aprile 2016.

Avverso dette ordinanze cautelari erano proposti appelli avanti al Consiglio di Stato R.G. nn. 9312, 9309 e 9311 del 2015 tanto da parte delle amministrazioni comunali coinvolte che da parte delle società Gelsia S.r.l. e Gelsia Ambiente S.r.l. quale controllata.

Il Consiglio di Stato con le ordinanze nn. 5484, 5486 e 5485, depositate in data 10 dicembre 2015, accoglieva gli appelli predetti e, per l'effetto, in riforma delle ordinanze impugnate, respingeva le istanze cautelari proposte in primo grado, ritenendo *«ad un primo esame, la sussistenza del fumus boni iuris dell'appello, visto anche quanto deciso dalla Sezione con sentenza 27 ottobre 2015, n. 5402, permanendo comunque la necessità di un approfondimento nel merito della questione relativa all'ipotizzato illegittimo affidamento diretto dei servizi oggetto di questo giudizio»*.

Con sentenze 1201, 1202, 1203 del 18 maggio 2017, il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano dichiarava la cessazione della materia del contendere, in quanto, la società Gelsia Ambiente S.r.l., nell'ambito della seduta del consiglio di amministrazione del 2 marzo 2017 aveva revocato in autotutela la procedura di gara, indetta con il bando pubblicato sulla G.U.R.I. 19 giugno 2015, n. 71, avente ad oggetto la gara a doppio oggetto per la selezione di uno o più soci privati di minoranza della Società Gelsia Ambiente S.r.l., con contestuale affidamento di specifici compiti operativi, e di tutti gli atti, adottati nell'ambito della procedura che ne è derivata, e qui gravati.

A seguito di ciò Gelsia Ambiente S.r.l. chiedeva alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza di attivarsi per l'indizione della gara.





La procedura di gara era quindi indetta ed espletata dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza per conto e nell'interesse, ai sensi dell'art. 37, c. 4, lett. c), D. Lgs. n. 50/16, dei seguenti Comuni che avevano assunto apposite deliberazioni e di particolare:

- Comune di Albiate** - Delibera Consiglio Comunale n. 33 del 8/11/16;
- Comune di Barlassina** - Delibera Giunta Comunale n. 124 del 28/12/16;
- Comune di Besana In Brianza** - Delibera Consiglio Comunale n. 63 del 12/10/16;
- Comune di Blassono** - Delibera Consiglio Comunale n. 43 del 26/11/16;
- Comune di Bovisio Masciago** - Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 6/10/16;
- Comune di Briosco** - Delibera Consiglio Comunale n. 40 del 13/10/16;
- Comune di Cabiato** - Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 4/11/16;
- Comune di Carate Brianza** - Delibera Consiglio Comunale n. 56 del 27/10/16;
- Comune di Cerlano Laghetto** - Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 29/11/16;
- Comune di Cesano Maderno** - Delibera Consiglio Comunale n. 60 del 10/10/16;
- Comune di Cogliate** - Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 29/9/16;
- Comune di Desio** - Delibera Consiglio Comunale n. 95 del 22/11/16;
- Comune di Giussano** - Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 30/11/16 e n. 49 del 20/09/2017;;
- Comune di Limbiate** - Delibera Consiglio Comunale n. 77 del 10/10/16;
- Comune di Lissone** - Delibera Consiglio Comunale n. 99 del 29/9/16;
- Comune di Misinto** - Delibera Consiglio Comunale n. 28 del 15/10/16;
- Comune di Renate** - Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 11/10/16;
- Comune di Rovello Porro** - Delibera Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/16;
- Comune di Seregno** - Delibera Consiglio Comunale n. 60 del 18/10/16;
- Comune di Seveso** - Delibera Consiglio Comunale n. 29 del 30/11/16;
- Comune di Sovico** - Delibera Consiglio Comunale n. 35 del 10/11/16;



**Comune di Triuggio** – Delibera Consiglio Comunale n. 30 del 29/9/16;

**Comune di Varedo** – Delibera Consiglio Comunale n. 53 del  
23/11/16;

**Comune di Veduggio con Colzano** – Delibera Consiglio Comunale n.  
29 del 11/10/16;

**Comune di Verano Brianza** – Delibera Consiglio Comunale n. 50 del  
17/10/16.

La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, con la Determinazione Dirigenziale n. 869 del 29 marzo 2017, indicava la procedura di gara ristretta a doppio oggetto, per la scelta di un socio privato a cui riservare un aumento di capitale sociale per una quota pari al 30% di Gelsia Ambiente S.r.l. e a cui attribuire specifici compiti operativi.

A seguito dell'esito infruttuoso della prima procedura ristretta sopra descritta, i Comuni interessati hanno reiterato l'affidamento alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza del compito di Indire ed espletare una nuova procedura ristretta, dando atto che la nuova gara sarebbe stata svolta sulla base degli indirizzi già espressi dai Consigli Comunali con le deliberazioni sopra riportate.

Si rendeva necessario quindi procedere all'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica stante la necessità di assicurare la continuità di tale servizio essenziale per i Comuni interessati, provvedendosi ad aggiornare il disciplinare come segue:

- revisione della base di gara e della quantità dei rifiuti sulla base dell'attuale andamento del mercato;
- semplificazione di alcuni requisiti di partecipazione (si prevede, ad esempio, la possibilità di un impianto di destino diverso da quello di cui si detiene l'autorità all'esercizio, anche per i CER 20.03.01 e 20.01.08);
- revisione della metodologia di adeguamento dei prezzi, che sarebbe decorsa al massimo dal 2° anno di gestione;
- adeguamento dei punteggi dell'offerta tecnica, economica e finanziaria sulla base del decreto correttivo al codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56).

Pertanto, i Comuni provvedevano ad adottare e trasmettere alla Centrale Unica di Committenza i seguenti atti approvativi a conferma





della volontà di re-indire la suddetta procedura di gara con i seguenti atti:

**Comune di Albate** – Delibera Giunta Comunale n. 117 del 31/10/17;

**Comune di Besana In Brianza** – Delibera Giunta Comunale n. 222 del 31/10/17;

**Comune di Biassono** – Delibera Giunta Comunale n. 122 del 31/10/17;

**Comune di Bovisio Masclago** – Delibera Giunta Comunale n. 147 del 27/10/17;

**Comune di Briosco** – Determina n. 87 dell'11/11/17;

**Comune di Cabiato** – Delibera Giunta Comunale n. 79 del 26/10/17;

**Comune di Carate Brianza** – Delibera Giunta Comunale n. 252 del 6/11/17;

**Comune di Ceriano Laghetto** – Delibera n. 104 del 2/11/2017;

**Comune di Cesano Maderno** – Delibera Giunta Comunale n. 186 del 31/10/17;

**Comune di Cogllate** – Delibera n. 123 del 7/11/2017

**Comune di Desio** – Delibera Giunta Comunale n. 202 del 31/10/17;

**Comune di Giussano** – Delibera Giunta Comunale n. 182 del 31/10/17;

**Comune di Limbiate** – Delibera Giunta Comunale n. 185 del 3/11/17;

**Comune di Lissone** – Delibera Giunta Comunale n. 420 del 2/11/17;

**Comune di Misinto** – Delibera Giunta Comunale n. 95 del 27/10/17;

**Comune di Renate** – Delibera Giunta Comunale n. 63 del 30/10/17;

**Comune di Rovello Porro** – Delibera Giunta Comunale n. 44 del 31/10/2017;

**Comune di Seregno** – Determinazione n. 690 del 2/11/2017;

**Comune di Seveso** – Delibera Giunta Comunale n. 153 del 7/11/17;

**Comune di Sovico** – Delibera Giunta Comunale n. 127 del 27/10/17;

**Comune di Truggio** – Delibera Giunta Comunale n. 69 del 31/10/17;

**Comune di Varedo** – Delibera Giunta Comunale n. 124 del 31/10/17;

**Comune di Veduggio con Colzano** – Delibera Giunta Comunale n. 129 del 30/10/17;

**Comune di Verano Brianza** – Delibera Giunta Comunale n. 109 del 30/10/17.



Con bando pubblicato dalla C.U.C. sulla Gazzetta Ufficiale (previa adozione della determinazione dirigenziale della stessa C.U.C. n. 2141 del 15/11/17), all'albo pretorio della Provincia di Monza e della Brianza veniva, quindi, reindetta la nuova procedura di gara ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato di Gelsia Ambiente S.r.l. a cui riservare un aumento di capitale sociale per una quota pari al 30% e a cui attribuire specifici compiti operativi (di seguito, "Gara a doppio oggetto").

Sempre in data 15 novembre 2017 la C.U.C. pubblicava sulla piattaforma Sintel di ARCA Lombardia la prima fase della predetta procedura ristretta, al fine di consentire agli operatori economici interessati di manifestare entro e non oltre le ore 17.00 del 30 novembre 2017 il proprio interesse a partecipare alla successiva fase di gara.

Il termine di legge di 15 giorni previsto ai sensi dell'art. 61 comma 6 dal Codice dei Contratti per la manifestazione di interesse era quindi rispettato.

Entro il suddetto termine del 30 novembre 2017 pervenivano due domande di partecipazione da parte delle seguenti imprese:

1) Brianza Energia Ambiente S.p.A. (in ATI con Selpower S.r.l.; Montello S.p.A.; Società Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., Ditta Colombo Biagio S.r.l.);

2) A2A Ambiente S.p.A. (in ATI con Amsa S.p.A. e Aprica S.p.A.).

Sia detto per inciso che la società Brianza Energia Ambiente è società pubblica di cui fanno parte le seguenti Amministrazioni:

- Provincia di Monza e della Brianza	20%
- Comune di Bovisio Masciago	4,23%
- Comune di Cesano Maderno	11,25%
- Comune di Desio	12,03 %
- Comune di Lentate sul Seveso	5,00 %
- Comune di Limbiate	11,25%
- Comune di Meda	7,34 %
- Comune di Muggiò	7,20 %
- Comune di Nova Milanese	7,28 %
- Comune di Solaro	3,65 %
- Comune di Seveso	6,22 %
- Comune di Varedo	4,55 %



Si evidenzia quindi come parte dei Comuni che compongono il capitale sociale di Brianza Energia SPA sono anche soci in AEB S.p.A. e in Gelsia S.r.l. e quindi in Gelsia Ambiente S.r.l..

In data 12 gennaio 2018 si ammettevano alla successiva fase di gara entrambi i predetti operatori economici, con termine di presentazione delle offerte fissato per il giorno 14 febbraio 2018, ore 17.00.

Nel corso della seduta pubblica di gara del 14 marzo 2018, convocata per l'apertura delle offerte, la Commissione di Gara - nominata dalla CUC con determinazione dirigenziale n. 283 del 22 febbraio 2018 - dava atto che entro i termini di scadenza è pervenuta, a mezzo piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, un'unica offerta da parte della costituenda ATI A2A Ambiente S.p.A., Aprica S.p.A. e AMSA S.p.A.

A seguito della valutazione dell'offerta tecnica del predetto offerente (svoltasi nel corso delle sedute riservate del 14, 16 23 marzo 2018 e conclusasi con l'attribuzione di un punteggio pari a 55,30/70,00), si procedeva all'apertura nel corso della seduta pubblica del 23 marzo 2018:

- i) dell'offerta economica, con l'attribuzione di un punteggio pari a 20,00 punti;
- ii) dell'offerta finanziaria, con l'attribuzione di un punteggio pari a 10,00 punti,

Dopo aver verificato il rispetto dei parametri di congruità dell'offerta medesima, la C.U.C. con determinazione dirigenziale n. 457 del 26 marzo 2018 riteneva di *«proporre l'aggiudicazione della procedura ristretta per la scelta di un socio privato a cui riservare un aumento di capitale sociale per una quota pari al 30% di Gelsia Ambiente s.r.l. e a cui attribuire specifici compiti operativi - CIG N. 7272983F6C - alla costituenda ATI A2A Ambiente S.p.A., Aprica S.p.A. e AMSA S.p.A.»* anche perché il bando espressamente prevedeva la possibilità di conclusione della gara anche in presenza di una sola offerta.

Successivamente con nota prot. 22768 del 20 aprile 2018 la predetta C.U.C. ha comunicato la conclusione con esito positivo delle operazioni di verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 D.lgs 50/2016



e s.m.i. nei confronti dell'ATI A2A Ambiente S.p.A., Aprica S.p.A. e AMSA S.p.A.

Con determinazione n. 285 del 02 maggio 2018 e n. 466 del 24 luglio 2018 il Comune di Seregno ha preso atto delle risultanze della Gara a doppio oggetto e, per quanto di competenza, di approvare la proposta di aggiudicazione di cui alla predetta determinazione dirigenziale della C.U.C. n. 457 del 26 marzo 2018 e previa approvazione della proposta di aggiudicazione da parte di tutti i Comuni aderenti alla Gara a doppio oggetto, dare mandato, per quanto occorrer possa, a Gelsia Ambiente S.r.l. di attivare le procedure e assumere gli opportuni provvedimenti di propria competenza e comunque ogni provvedimento conseguente all'attuazione della presente determinazione, ivi inclusa l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione della Gara a doppio oggetto

### **III. Gara Doppio Oggetto.**

Come è noto, per affidare in via diretta un servizio a una società mista, occorre che il socio privato sia stato scelto con gara a doppio oggetto - per la scelta del socio e per l'affidamento del servizio - e che il servizio da affidare sia ben determinato, sia come ambito che come tempistica, e non sia generico.

L'affidamento di un servizio ad una società mista è ritenuto ammissibile a condizione che si sia svolta una unica gara per la scelta del socio e l'individuazione del determinato servizio da svolgere, delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all'oggetto (in questo senso Corte Giustizia, sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08, Acoset, Consiglio di Stato Sez. VI, 16 marzo 2009, n. 1555 e Sez. V, 30 settembre 2010, e da ultimo Tar Lazio, sez. II bis, 6 luglio 2018, n.7524).

La Corte di Giustizia ha ritenuto l'ammissibilità dell'affidamento di servizi a società miste, a condizione che si svolgesse in unico contesto una gara avente ad oggetto sia la scelta del socio privato (socio non solo azionista, ma soprattutto operativo) sia l'affidamento del servizio già predeterminato con obbligo della società mista di mantenere lo stesso oggetto sociale durante l'intera durata della concessione.



Il Consiglio di Stato con sentenza 11 gennaio 2018 n. 655 ha ben specificato come la società mista, a differenza della esternalizzazione del servizio ad operatori economici estranei alla pubblica amministrazione, realizza una collaborazione stabile e di lunga durata tra la pubblica amministrazione ed il privato, attraverso l'istituzione di un'organizzazione comune con la "missione" di assicurare determinati servizi (e/o funzioni e/o opere) in favore della comunità locale, con conseguente legittimità della volontà negoziale dell'ente locale, espressa nel bando di gara, di richiedere il possesso dei requisiti di capacità, tecnica e organizzativa in capo all'aspirante socio in proprio.

A differenza delle società in house, per le quali la disciplina italiana prevede la necessità di un oggetto sociale esclusivo (ex art. 4, comma 4, d.lgs. n. 175-2016), per le società miste, che rientrano nella categoria del partenariato pubblico-privato inerente alla realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero all'organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, l'esclusività concerne non l'oggetto sociale, bensì l'attività svolta dalla società mista in virtù di contratto di appalto o concessione affidatole all'esito di gara a doppio oggetto (art. 17, comma 2, d.lgs. n. 175-2016), e ciò sul presupposto di previo acquisto o mantenimento di partecipazione societaria, diretta o indiretta, della P.A. esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 175-2016 (esclusività del fine della partecipazione).

Per quanto riguarda il sistema di gestione dei rifiuti della Provincia di Monza e Brianza, tutti i comuni che hanno partecipazioni in Gelsia Ambiente, hanno deliberato in merito alla necessità di ampliamento delle capacità tecniche della società partecipata, con l'ingresso di un socio privato che avesse le capacità tecniche organizzative di garantire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La chiave di volta del sistema è, dunque, rappresentato dal fatto che l'oggetto sia predeterminato e non genericamente descritto, poiché altrimenti sarebbe agevole l'aggiramento delle regole pro-competitive a tutela della concorrenza.

#### **IV. COMPETENZE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**



L'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" quale prevede che *"le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"*. Il successivo articolo 37, comma 4 prevede che *"Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.*

E' quindi la Centrale Unica di Committenza che ha provveduto, con una serie di atti a promulgare il bando di gara per la scelta del socio privato cui affidare contemporaneamente anche compiti operativi (in questo senso di tratta di gara a doppio oggetto).

Il procedimento è posto in essere da un organismo terzo qual è la Centrale Unica di Committenza, che ha operato nel rispetto della massima trasparenza, anche attraverso la dovuta scelta pubblica dei membri della Commissione aggiudicatrice e con una pubblicizzazione del bando nel pieno rispetto delle norma di legge:

**15 novembre 2017** Avviso di manifestazione di interesse sulla piattaforma regionale SINTEL per 15 giorni ai sensi dell'art. 61 comma VI del Codice dei Contratti, trasmissione alla G.U.U.E e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

**30 novembre 2017 ore 17.00:** scadenza termine presentazione manifestazione interesse: due domande presentate;



**19 dicembre 2017 – 20 dicembre 2017 – 09 gennaio 2018:**  
esame documentazione amministrativa degli operatori economici;

**12 gennaio 2018:** ammissione delle due manifestazioni pervenute;

**14 febbraio 2018:** termine perentorio per la presentazione delle offerte presentazione interesse a partecipare alla gara: 1 solo ATI presenta l'offerta;

**09 marzo 2018:** seduta pubblica insediamento Commissione;

**12 marzo 2018:** nuova nomina della Commissione stante il conflitto di interessi e incompatibilità dichiarato da due membri;

**14 marzo 2018:** nuova seduta pubblica insediamento Commissione per ammissione unica offerta pervenuta;

**14 marzo 2018, 16 marzo 2018, 23 marzo 2018** sedute riservate per attribuzione punteggi offerta tecnica;

**23 marzo 2018** seduta pubblica apertura offerta economica;

**23 marzo 2018** proposta di aggiudicazione da parte della Commissione;

**26 marzo 2018** determinazione Responsabile CUC n. 457 di proposta di aggiudicazione;

**20 aprile 2018** comunicazione esiti favorevoli controlli;

**02 maggio 2018** recepimento con determinazione del Dirigente Lavori Pubblici n. 285 degli esiti di gara;

Si precisa che la copia dell'interrogazione del Consigliere Mariani è stata trasmessa il 13 settembre 2018 alla C.U.C. di Monza per eventuali valutazioni in merito alla possibilità di riconfermare o meno il provvedimento assunto, stante le asserite presunte illegittimità riscontrate dallo stesso e che la CUC, con nota del 03 ottobre 2018 riconfermando il pieno rispetto delle regole nel proprio operato, ha inviato copia dell'interrogazione al R.U.P. Ing. Antonio Capozza, per gli eventuali adempimenti di competenza.

L'ing. Capozza, nella sua qualità di R.U.P. con nota del 04 dicembre 2018, pervenuta il **05 dicembre 2018** prot.65466 al protocollo comunale ha espresso il convincimento che *"non si ritengono opportuni e necessari ulteriori adempimenti o chiarimenti rispetto a quanto evidenziato dalla CUC della Provincia di Monza nella nota del 03 ottobre 2018"*.



## V. INTERROGAZIONE CONSIGLIERE MARIANI TIZIANO.

Il Consigliere Tiziano Mariani sostiene di aver riscontrato presunti vizi di legittimità in ordine al principio di concorrenza e ai criteri di aggiudicazione previsti e con riguardo ai termini di partecipazione previsti e vorrebbe quindi che *" in via cautelativa ed accertativa inviare con urgenza un esposto contenente la documentazione completa della gara in oggetto alle autorità competenti, segnatamente all'attenzione della Procura della Repubblica, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Corte dei Conti, unitamente all'interrogazione ed al verbale completo del presente Consiglio Comunale"*.

Non sono state evidenziate nell'interrogazione presentata

- quali norme siano state violate;
- quando la C.U.C. abbia agito con eccesso di potere;
- dove la C.U.C. abbia errato nella gara, se non con una generica affermazione di violazione del principio di concorrenza e dei criteri di aggiudicazione.

In particolare, per quanto riguarda la parte in cui si sostiene che non esisterebbe nessuna indicazione inerente all'eventuale accettazione di unica offerta, si precisa che a pagina 32 del bando di gara, al punto 8.3 viene specificamente riportato: *"La CUC MB si riserva la facoltà di procedere alla formulazione della graduatoria anche in caso di unica offerta pervenuta e valida o di non darvi corso..."*.

Entrando nel merito proprio dell'interrogazione occorre tenere presente come ai sensi dell'art. 54 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, *l'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato*.

Le informazioni e i fatti di cui si richiede la sussistenza o la verità di un fatto al Sindaco, riguardano, nel caso di specie, una gara che è stata svolta da terzi e che il Comune di Seregno, tramite i propri uffici ne ha preso atto unitamente a tutti gli altri Comuni interessati, non rinvenendo nella procedura svolta, alcun vizio.

Si precisa come la Provincia di Monza è dotata di un Piano per l'Anticorruzione e la Trasparenza che ben disciplina i controlli sulle





procedure poste in essere anche dalla C.U.C., quale organo da essa direttamente dipendente.

Da un punto di vista sostanziale, quindi nel rispetto della massima autonomia delle prerogative del Consiglio Comunale come organo super partes nonché dei singoli Consiglieri Comunali, sembrerebbe quindi si voglia che il Sindaco ovvero il Consiglio Comunale di Seregno esprimano un giudizio di merito con riguardo ad una procedura amministrativa compiuta da un terzo soggetto, peraltro attuata, si ripete, su espresso mandato dei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza, che fanno riferimento a Gelsia Ambiente S.r.l. per la raccolta dei rifiuti.

Nella gara a doppio oggetto, i criteri di scelta del socio privato si devono riferire non solo al capitale da quest'ultimo conferito, ma anche **alle capacità tecniche di tale socio e alle caratteristiche della sua offerta** in considerazione delle prestazioni specifiche da fornire.

Caratteristiche tecniche sono state valutate con l'attribuzione di un punteggio da parte della Commissione in base ad un disciplinare realizzato dalla C.U.C. sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni aderenti al progetto.

Il bando di gara e il disciplinare devono aver rispettato le prescrizioni sia di indirizzo politico quanto di rispetto della norma, tanto è vero che non risulta che terzi, in quanto legittimi possibili partecipanti alla gara e che quindi avrebbero potuto partecipare (come nel 2015) alla gara in oggetto, abbiano paventato vizi di legittimità sul bando e sul disciplinare, ricorrendo quindi all'Autorità Giudiziaria competente, che in questo caso è il TAR.

Inoltre il documento oggi in discussione è già stato trasmesso direttamente dal Consigliere Mariani Tiziano alla Prefettura di Monza e Brianza, alla Procura della Repubblica di Monza e all'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione, soggetti questi che (se lo ritengono e ciascuno per le proprie competenze), potranno acquisire direttamente dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza tutti i documenti necessari per tutte le ulteriori e ritenute indagini.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore richiesta di precisazione e chiarimento.

Seregno, 17 dicembre 2018.

Avv. Vincenzo Andrea Piscopo